

# IL CAPTATORE INFORMATICO

PROFILI GIURIDICI


Incontro Camere Penali, Monza 17.2.17

# PREMESSA METODOLOGICA



# Le Funzionalità del Captatore

- backdoor/rootkit/
- keylog/screenshot



**modalità esecutive**

- attivazione **microfono**
- attivazione **webcam**
- estrazione della **messaggistica**
- accesso al **cloud**
- copia dei **documenti** memorizzati
- registrazione delle **chiamate**
- **esca**

# attivazione del MICROFONO

- Intercettazione tra presenti **ITINERANTE**

## **Art. 266. Limiti di ammissibilità.**

*1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:  
[...]*

*2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di **comunicazioni tra presenti**. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia **svolgendo l'attività criminosa**.*

- Imprevedibili i luoghi
- Rischio di ingresso in domicilio

**AMMISSIBILE?**

# Cass., Sez. U., nr. 26889 del 2016, Scurato

1) occorre individuare uno specifico luogo nel decreto di intercettazione ambientale? **NO**

*[...] l'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., si limita ad autorizzare «negli stessi casi» previsti dal comma primo della stessa norma, «l'intercettazione delle comunicazioni tra presenti»: il riferimento all'ambiente è presente solo nella seconda parte della disposizione, in relazione alla tutela del domicilio. La necessità dell'indicazione di uno specifico luogo [...] non risulta inserita né nell'art. 266, comma 2 (...), né nella giurisprudenza della Corte EDU [...] non è dato rilevare, dunque, alcun riferimento alla indicazione del luogo della captazione. [...]*

*, il riferimento al luogo non integra un presupposto dell'autorizzazione, ma rileva solo limitatamente alla motivazione del decreto nella quale il giudice deve indicare le situazioni ambientali oggetto della captazione, e ciò solo ai fini della determinazione delle modalità esecutive del mezzo di ricerca della prova, che avviene mediante la collocazione fisica di microspie. Un'esigenza di questo tipo è invece del tutto estranea all'intercettazione per mezzo del c.d. virus informatico: la caratteristica tecnica di tale modalità di captazione prescinde dal riferimento al luogo, trattandosi di un'intercettazione ambientale per sua natura "itinerante".*

2) Trojan è compatibile con 266 cpv ultima parte?

**NO**

*[all'atto di autorizzare una intercettazione da effettuarsi a mezzo di captatore informatico installato su di un apparecchio portatile, il giudice non può prevedere e predeterminare i luoghi di privata dimora nei quali il dispositivo elettronico (smartphone, tablet, computer) verrà introdotto, con conseguente impossibilità di effettuare un adeguato controllo circa l'effettivo rispetto della normativa che legittima, circoscrivendole, le intercettazioni domiciliari di tipo tradizionale;*

*peraltro, anche se fosse teoricamente possibile seguire gli spostamenti dell'utilizzatore del dispositivo elettronico e sospendere la captazione nel caso di ingresso in un luogo di privata dimora, sarebbe comunque impedito il controllo del giudice al momento dell'autorizzazione, che verrebbe disposta "al buio";*

*si correrebbe il concreto rischio di dar vita ad una pluralità di intercettazioni tra presenti in luoghi di privata dimora del tutto al di fuori dei cogenti limiti previsti dalla vigente normativa codicistica, incompatibili con la legge ordinaria ed in violazione delle norme della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (che impongono al legislatore ed ai giudici di porre alle intercettazioni limiti rispettosi del principio di proporzione).*

## ECCEZIONI

A) nel privato domicilio si sta svolgendo attività delittuosa

valutazione in concreto caso per caso



B) Si procede per delitti di criminalità organizzata

*art. 13 co 1 dl 203/1991 [...]Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita anche se non vi e' motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa*



# «criminalità organizzata»

I. **approccio criminologico** → Forme di manifestazione associata di criminalità →

- poco tassativa
- include 110 cp

II. **ricognizione di elenchi normativi** →

- 407 cpp
- 51 cpp

→ *SU 17706/05 Petrarca*  
*a fronte della univocità di definizione della nozione "criminalità organizzata" prospettata nella riflessione socio-criminologica, è evidente l'assenza di una nozione giuridica unitaria, poiché questa si rinviene in contesti normativi diversificati e non sempre utili sul piano delle esigenze ermeneutiche specifiche»*

III. **criterio teleologico** →

*il significato dell'espressione "criminalità organizzata" deve essere individuato avendo riguardo alle finalità specifiche della singola disciplina [...]*

*le finalità perseguite dalla norma [...] mirano a riconoscere uno strumento efficace di repressione di reati più gravi.*

*Sono ricomprese in detta categoria, pertanto, attività criminose eterogenee, purché realizzate da una pluralità di soggetti, i quali, per la commissione del reato, abbiano costituito un apposito apparato organizzativo, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.*


*Ad essa non sono riconducibili solo i reati di criminalità mafiosa, ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo. [...]*



# Riepilogo: TROJAN e AMBIENTALE

## consentito

- ✓ svolgimento presso il domicilio di attività criminosa
- ✓ quando si procede per art. 416 c.p.



## presupposti

- l'impossibilità di prevedere ex ante il luogo
  - può essere possibile in concreto
  - dipende da accuratezza tecnologia GPS
- l'inoperatività di meccanismi di espunzione ex post

# correttivo: INUTILIZZABILITA' ?

## 1) il provvedimento del GIP sarebbe **contra legem**

*[l'inutilizzabilità] è riservata a gravi patologie degli atti del procedimento e del processo, e non quale mezzo per riequilibrare gli effetti di una fisiologia distorta e contra legem*



Il provvedimento NON autorizza la fisiologia distorta

## 2) rischio di **divulgazione**

*il concreto rischio della possibile divulgazione, ben prima di ogni declaratoria di inutilizzabilità, [...]: basti pensare ai procedimenti de libertate in relazione ai quali il provvedimento restrittivo può basarsi anche sui soli brogliacci ai fini della gravità indiziarla*



evento patologico: il rischio non dipende dal mezzo

## 3) **tassatività** dei casi di inutilizzabilità

*[non è] pertinente un raffronto con i casi per i quali è prevista la verifica postuma [...] come, ad esempio, in tema di garanzie di libertà del difensore (art. 103 cod. proc. peri.) o per le conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'art. 200, comma 1, cod. proc. pen. oggetto di richiamo nell'art. 271, comma 2: trattasi, invero, di ipotesi che trovano espressa previsione e disciplina legislativa.*



- 191 c.p.p.
- Intercettazioni dei parlamentari

# attivazione WEBCAM

=

# VIDEORIPRESE

Cass., Sez. U., nr 26795 del 2006, Prisco:


## *riserve di legge e giurisdizione:*

- **art. 14 Cost** inviolabilità domicilio – luogo dotato di aspettativa di riservatezza

*limitabile per ispezioni perquisizioni sequestri (e altri casi di legge)*

- **art. 15 Cost** inviolabilità segretezza comunicazioni

*limitabile ex art. 266 c.p.p.*




# estrazione di MESSAGGISTICA

- ❖ possibili qualificazioni
- ❖ criteri di qualificazione

## 1) intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche

*Art. 266-bis. Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche. 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.*



- ammissibile
- autorizzato da GIP

## 2) perquisizione di sistema informatico


### *Art. 247. Casi e forme delle perquisizioni.*

1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale.

1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino **in un sistema informatico o telematico, ancorchè protetto** da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche **dirette ad assicurare la conservazione** dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.

2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.

3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.



- ammissibile
- compatibilità con carattere occulto



**Art. 250. Perquisizioni locali.** 1. Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso dell'assistenti di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 97.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al titolare o a chi ne fa le veci

**art. 365 c.p.p..** 1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio an norma dell'art. 97 comma 3.

2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'art. 249 .

3. Si applicano le disposizioni dell'art. 364 c.p.p.

- consegna decreto all'imputato se presente
- facoltà di farsi assistere se presente



perquisizioni locali  
≠ perquisizioni  
informatiche

- informazione sul diritto di difesa se presente



presenza di imputato e titolare non è necessaria

la norma è l'assenza: l'atto compiuto in uffici di PG

# informazione di garanzia

Cass. Sez. U. nr 7 del 2000, Mariano

*La perquisizione e il sequestro non richiedono il previo invio della informazione di garanzia,[...]. per le caratteristiche essenziali delle perquisizioni e dei sequestri, che sono atti da eseguire a sorpresa onde garantire la genuinità dei loro risultati, di essi non va data notizia prima della loro esecuzione, anche se è prevista la facoltà per il difensore, eventualmente già nominato o nominato all'istante, di assistervi[.]. Essa va effettuata, semmai occorra, ad atti compiuti e non prima nè simultaneamente.*

## presupposti

- compatibilità con la ratio dell'atto → discovery rende l'atto inutile
- facoltà del difensore di essere presente (art 365) → indagato non è mai presente

# avviso ritardato: quid iuris?

no nullità specifiche




inutilizzabilità  
generale?

**art. 191. Prove illegittimamente acquisite.** 1. *Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.*  
2. *L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento*

## presupposti della violazione

- 1) inerente all'an
- 2) carenza in astratto
- 3) si ripercuote sull'attendibilità
- 4) aggirare altro divieto processuale



Cass, Sez. 4, nr. 40903  
del 2016, Grassi

*la violazione delle formalità previste dalle disposizioni richiamate non potrebbe comunque in nessun caso comportare la inutilizzabilità dei risultati della perquisizione o del sequestro in quanto non si tratterebbe di "prove acquisite in violazione di un divieto di legge" (ex art. 191 cod. proc. pen.) ma eventualmente di prove acquisite senza il rispetto delle formalità previste per la loro acquisizione. Conferente in tal senso appare il richiamo al principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. pen., e l'affermazione che non v'è alcuna norma di legge che sanzioni con la nullità tali violazioni né le stesse rientrano fra le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 cod. proc. pen*



### 3) mezzo di ricerca ~~atipico~~ della prova atipico

**Art. 189 c.p.p.**

***Prove non disciplinate dalla legge.***

*Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.*

senonché

**Art. 15. Cost.** *La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge*

**Cass., Sez. U., nr 26795 del 2006, Prisco**

*"[...] E' chiaro che le regole di garanzia richiesta dall'art. 14 Cost e la disciplina dei casi e dei modi delle intrusioni domiciliari non possono rinvenirsi nell'art. 189 c.p.p. dato che la disposizione non le contiene[...] prima dell'ammissione le prove atipiche non sono prove, perciò se sorge questione sulla legittimità delle attività compiute per acquisire i materiali probatori che le sorreggono ci si deve interrogare innanzi tutto sulla loro ammissibilità, piuttosto che sulla loro utilizzabilità, e a parere di queste Sezioni unite se si fa corretta applicazione dell'[art. 189 c.p.p.](#) le videoregistrazioni acquisite in violazione dell'[art. 14 Cost.](#) devono considerarsi inammissibili.*

*Infatti l'[art. 189 c.p.p.](#), in coerenza con l'[art. 190, comma 1, c.p.p.](#)- che impone al giudice di escludere le prove "vietate dalla legge" - , presuppone logicamente la formazione lecita della prova e soltanto in questo caso la rende ammissibile. Il presupposto è implicito, dato che per il legislatore non poteva che essere lecita un'attività probatoria "non disciplinata dalla legge".*

# criteri di qualificazione

| INTERCETTAZIONI             | PERQUISIZIONE OCCULTA |
|-----------------------------|-----------------------|
| ha ad oggetto comunicazioni | =                     |
| riservatezza                | =                     |
| terzietà del captante       | =                     |
| dispositivo tecnico idoneo  | =                     |

## 1) SEGRETEZZA DELL'ATTO

- occulto → intercettazione
- scoperto → perquisizione

*ma*

*copertura non è  
essenziale*

## 2) CONTESTUALITA' DELL'ATTO

- tempo reale → intercettazione
  - ex post → perquisizione
- [ telefonate  
post ]

**Cass, Sez. 3, nr. 928 del 2015, Giorgi**

*“i messaggi tratti dalla piattaforma digitale "WhatsApp" e "SMS" non potrebbero essere ricompresi nella disposizione di cui all'art. 234 c.p.p. e dunque la loro apprensione non sarebbe potuta avvenire attraverso un sequestro. [...]”*

*“Non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 254 cod. proc. pen., bensì quella ordinaria in materia di sequestro, con riferimento a lettere o pieghi non ancora avviati dal mittente al destinatario o già ricevuti da quest'ultimo, poiché tali oggetti non costituiscono "corrispondenza", implicando tale nozione un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante la consegna del plico a terzi per il recapito.” [Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014 Ud. (dep. 12/06/2014) Rv. 262303]. A maggior ragione, il principio vale per messaggi su supporto telematico.[...]. Neppure è giuridicamente corretto l'accenno alla norma di cui all'art. 266 bis c.p.p., atteso che non era in corso alcuna intercettazione.”*

### **obiezioni**

- ❖ petitio principii
- ❖ concetto restrittivo
- ❖ mail in transito / non lette
- ❖ operazioni con alto IA

correttivo

CRITERIO DELL'INDICE I.A.

- ❖ poco tassativo
- ❖ inutile nei casi dubbi

## 2) COMUNICAZIONE INOLTRATA

Sez. 4, Sentenza n. 40903 del 2016 Grassi

- conversazioni → • art. 266
- ogni flusso di dati → • art. 266bis

*"se la norma dell'art. 266 [...] definiscono la disciplina delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche, cioè concernono [...] il contenuto delle comunicazioni, l'art. 266bis e [...] l'art. 268 cod. proc. pen., attengono al flusso di dati diversi rispetto alla conversazione, e sono comprensivi anche dei dati "esterni" alle conversazioni stesse. E ciò appunto in quanto strumentali alla trattazione del complessivo flusso di dati relativi alla comunicazione, convogliata nel sistema. "Il suddetto flusso di bit comprende -si legge nella sentenza delle Sezioni Unite 21/1998, Galleri- anche dati relativi al traffico dei servizi complementari, -alla telefonia mobile-, quali il servizio "messaggi" (es. tipo E-MAIL, o Fax), che esulano anch'essi dalla nozione di conversazione tra persone, nei sensi di cui all'art. 266, e che sono intercettabili solo a seguito della disciplina introdotta dalla legge n. 547 del 1993". Pare fuor di dubbio, dunque, che rientri nell'ambito previsionale di tale norma la posta elettronica inviata o ricevuta*

- irrilevante modalità di accesso indipendentemente dal sistema di intrusione utilizzato (quello dell'accesso diretto al computer ovvero occulto attraverso un programma spia), quando si vanno a recuperare e-mail ormai spedite o ricevute siamo di fronte ad un'attività intercettativa. 10d Poco ' rilevante, nel caso in esame, è l'utilizzo da parte degli inquirenti di un programma-virus (il c.d. trojan) inserito all'interno dei computer degli internet point frequentati dagli odierni ricorrenti.


**mail = chat** → sistemi di  
messaggistica istantanea

**Cass, nr 50452 del 2015, Guarnera**

*8. [...] Il sequestro probatorio di supporti informatici o di documenti informatici, anche detenuti da fornitori di servizi telematici, esclude, di per sé, il concetto di comunicazione e va disposto quando è necessario acquisire al processo documenti a fini di prova, mediante accertamenti che devono essere svolti sui dati in essi contenuti, mentre nel caso di specie è pienamente legittimo (ed anzi doveroso) il ricorso alla procedura di intercettazione regolata dagli artt. 266 bis c.p.p. e seguenti. Infatti va affermato il principio di diritto che: "In materia di utilizzo di messaggistica con sistema Blackberry è corretto acquisirne i contenuti mediante intercettazione ex art. 266 bis c.p.p. e seguenti, atteso che le chat, anche se non contestuali, costituiscono un flusso di comunicazioni".*

***in conclusione***

captazione di contenuti  
comunicativi



art. 266  
bis

*(... ma la prassi?)*

carpire credenziali → **accesso al CLOUD** → copia del contenuto

## I. Provider

254bis c.p.p. sequestro di dati  
informatici presso fornitori di servizi

✚ rogatoria

*chi ha la  
disponibilità  
dei dati?*

## II. Utente

art. 266bis / 249 c.p.p. ✓

Cass, Sez. 4, nr. 40903 del 2016, Grassi

*in primo luogo perché non siamo di fronte a "corrispondenza", e poi perché le norme richiamate dalla difesa disciplinano il sequestro presso "coloro che forniscono servizi postali ... telematici" ecc. di corrispondenza "inoltrata" tramite i loro servizi (art. 254 c. 1 cod. proc. pen.), ovvero di "dati da questi detenuti" (art. 254bis cod. proc. pen.). Ebbene, nel caso in esame invece, come si è detto, è pacifico che i file contenenti le e-mail non venivano affatto inoltrati per mezzo del provider in quanto restavano nella cartella bozze del mittente. Tuttavia il Collegio ritiene che nemmeno gli stessi fossero "detenuti" dai gestore dei servizio, in quanto rimanevano nella esclusiva disponibilità dell'intestatario della casella di posta elettronica.*

*nemmeno al provider è lecito entrare nella casella di posta elettronica concessa al singolo utente.[...]la detenzione dei file all'interno di un singolo account protetto da password (come all'interno del proprio spazio cloud) è dell'utente che dispone di quella password. La detenzione consiste infatti nell'aver la disponibilità di una cosa, ossia nell'aver la possibilità di utilizzarla tutte le volte che si desidera, pur nella consapevolezza che essa appartiene ad altri, ai quali comunque si deve render conto (animus detinendi). [...] il sequestro viene operato all'utente finale, nel luogo in cui lo stesso accede digitando la password.*

**Art. 234-bis. Acquisizione di documenti e dati informatici.** 1. *È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.*

## I. Provider

acquisizione  
probatoria non  
coattiva

*problemi*

- ❖ contenuti a carattere comunicativo?
- ❖ detentore ≠ legittimo titolare

*chi è il legittimo  
titolare?*


## II. Utente

inutile

# copia dei DOCUMENTI MEMORIZZATI



ciò che **non** è  
flusso di comunicazione





# qualificazione: PERQUISIZIONE o MEZZO ATIPICO



Cass., Sez. 5, nr 16556 del 2010, Virruso

- non viola l'**art. 15 Cost** *«non poteva essere invocata la tutela costituzionale della corrispondenza, ed in genere delle comunicazioni, giacchè quanto riprodotto in copia non era un testo inoltrato e trasmesso co sistema informatico»*
- non viola l'**art. 14 Cost** *«[il PC] non era collocato in un luogo domiciliare»*

**problemi**

- ❖ *irrilevanza del luogo*
- ❖ *cosa è comunicazione?*
- ❖ *domicilio informatico*



- idoneità gnoseologica
- contraddittorio successivo


# registrazione CHIAMATE

Art 266 cpp

Art 266bis cpp

I. comunicazioni  
a distanza

comunicazioni tra  
sistemi informatici



*linea  
telefonica* → 266

*VoIP* → 266bis

II. conversazioni

flusso di dati → sempre 266

❖ problema: stoccaggio di chiamate

I. manca ascolto contestuale : perquisizione

II. solo modalità tecnica di ascolto : intercettazione

# ESCA

- upload di contenuti
- infezione di un terzo
- IP grabbing



*coattività degli atti di indagine*

Dispositivo bersaglio NON è oggetto del mezzo ma strumento di indagine

(FINE)

# FONTI

## *Voci di commentari*

- Conso – Illuminati: codice di procedura penale commentato
- "Intercettazioni telefoniche" (Bruno P.) In Dig. Disc. Pen.
- "Legalità processuale" (Santoriello C) In Dig. Disc. Pen.
- "Digital Forensics" (Aterno S.) In Dig. Disc. Pen.
- Codice di Procedura Penale online commentato e annotato Wolters-Kluwer, art 352, 266, 266bis

## *Articoli e monografie*

- Tonini, Conti C., Il diritto delle prove penali, Giuffrè
- Torre M., Il virus di stato nel diritto vivente tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali, in Dir Pen e Proc, 2015, 9, 1163
- Spangher G., Le criticità della disciplina delle intercettazioni telefoniche, in Dir. Pen. e Proc. 2016, 7, 921
- Signorato S, Types and features of cyber investigations in a globalized world
- Ditaranto F, Ruggieri R, Cupelli V, Investigazioni digitali 2.0 – Il malware di stato, in corso di pubblicazione
- Testaguzza A, I sistemi di controllo remoto: tra normativa e prassi, in Dir. Pen. e Proc., 2014, 6, 759
- De Flammineis S., Le intercettazioni telematiche, in Dir. Pen. e Proc, 2013, 8, 988

## *Giurisprudenza*

- Cass. Sez. U. nr 7 del 2000, Mariano
- Cass, Sez U, nr 36747 del 2003, Torcasio
- Cass, Sez. U, n. 17706 del 2005, Petrarca
- Cass., Sez. U., nr 26795 del 2006, Prisco
- Cass., Sez. 5, nr 16556 del 2010, Virruso
- Cass, Sez. 3, nr. 928 del 2015, Giorgi
- Cass., Sez. U. 17325 del 2015, Rocco
- Cass, nr. 27100 del 2015, Musumeci
- Cass, nr 50452 del 2015, Guarnera
- Cass, Sez U, nr 26889 del 2016, Scurato
- Cass, Sez. 4, nr. 40903 del 2016, Grassi
- PG Cass, memoria per cam. cons. 28.4.16